

**SULL'AMBITO DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI
PREVISTA DALLA NORMATIVA EMERGENZIALE COVID**

Sentenza del 27.3.2025 n. 4128 – Corte di Giustizia Tributaria primo
grado di Roma Sez. 13

Composizione Presidente Dott. Corrado Maffei
Relatore Dott. Aldo Natalini

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 238 SOSPENSIONE

**PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI
- SOSPENSIONE In genere.**

Avviso di accertamento Irpef e Iva – Sospensione dei termini - Normativa
emergenziale Covid – Ambito ed estensione.

Massima La sospensione dei termini di cui all'art. 67 del D.L. n. 18/2020 (cd Decreto Cura Italia) relativa alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori, oltre che ai termini per fornire risposta alle istanze di interpello, si applica non soltanto alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche alle altre attività, determinandosi uno spostamento in avanti del relativo decorso per la stessa durata della sospensione.

Rif. Artt. 2313, 2314, 2320 e 2324 c.c.; art 5 TUIR; art. 7, comma 5-bis, D.Lgs n.
Normativi 546/1992; art. 67 e 68 D.L. n. 18/2020.

Conformità Cass. Civ. Sez. 1 Ord n. 960/2025

Anno pubb. 2025